



REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI FORAGGIO



**Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41**

www.granterre.i

Art.1

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello statuto sociale e dei principi che lo informano, il conferimento da parte dei soci di foraggio idoneo alla alimentazione del bestiame bovino utilizzato nella produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano.

Art.2

Chi intende essere ammesso alla Cooperativa come Socio conferente foraggio deve presentare domanda ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale in particolare specificando e documentando l'estensione e l'esatta ubicazione del terreno utilizzato per la produzione del foraggio, il titolo giuridico in forza del quale ha la disponibilità del terreno stesso, la quantità di prodotto che si impegna a conferire ed ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio è obbligato a conferire alla Cooperativa tutta la produzione di foraggio, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Entro il giorno 31/10 di ogni anno il Socio dovrà depositare presso la sede sociale comunicazione scritta che indichi l'ubicazione del terreno dove verrà prodotto il foraggio ed il quantitativo di foraggio di cui è previsto il conferimento nell'annata successiva secondo criteri di normalità e specifici, motivandole, le eventuali variazioni intervenute rispetto all'annata in corso alla data della comunicazione.

Nella predetta comunicazione scritta dovrà essere contenuta l'eventuale domanda di esonero, per l'annata successiva, dal conferimento di un precisato quantitativo di foraggio; detta domanda dovrà essere motivata da esigenze connesse alla rotazione delle colture o da altra comprovata esigenza produttiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere al Socio di produrre documentazione e potrà disporre verifiche e ispezioni.

Il Consiglio di Amministrazione, valutate le problematiche organizzative della Cooperativa e considerato il fabbisogno dell'allevamento aziendale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine anzidetto determinerà il quantitativo di foraggio che la Cooperativa intende accettare in conferimento e provvederà in merito alla domanda di esonero presentata dal Socio; il quantitativo di foraggio eccedente il quantitativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione potrà essere ceduto dal Socio a terzi senza necessità della autorizzazione del Consiglio stesso.

Decorso il termine che precede senza che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato, il Socio sarà tenuto a conferire il quantitativo di foraggio indicato nella comunicazione annuale e l'eventuale domanda di esonero si reputerà accettata.

La delibera del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata al Socio mediante affissione nella sede della Cooperativa o con altro mezzo idoneo.

E' fatto divieto al Socio di cedere, a qualsivoglia titolo, foraggio impegnato a soggetti diversi della Cooperativa senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che contravviene all'obbligo di conferire alla Cooperativa tutta la produzione di foraggio ovvero il diverso quantitativo deliberato dal Consiglio di

Amministrazione della Cooperativa ovvero (in difetto di detta deliberazione nel termine sopra previsto) il quantitativo indicato nella comunicazione annuale di cui sopra, potrà essere escluso dalla Cooperativa ove non dimostri che ciò è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art.3

Il Socio è tenuto a conferire il foraggio presso uno degli allevamenti zootecnici della Cooperativa che gli verrà assegnato, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il foraggio potrà essere conferito sfuso e destinato all'essiccatoio, oppure sfuso e secco da destinare subito all'alimentazione, imballato da stivarsi nei fienili, comunque secondo le indicazioni degli incaricati dalla Cooperativa al ritiro.

Il foraggio conferito dovrà essere di buona qualità, sano, integro, dovrà avere un contenuto di umidità non superiore al 25% (se conferito in balloni) o al 50% (se conferito sfuso per essiccatoio) e non dovrà contenere corpi estranei o essere affetto da muffe.

Il foraggio conferito dovrà, in ogni caso, essere idoneo alla alimentazione del bestiame bovino utilizzato nella produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano.

Un incaricato della Cooperativa provvederà alla pesatura ed alla classificazione in base ai seguenti parametri:

taglio: primo, secondo, terzo, quarto e oltre;

specie: medica, loietto, prato stabile;

ed alla valutazione qualitativa del foraggio in base ai seguenti parametri:

tipologia: sfuso essiccato, sfuso secco imballato, imballato essiccato, imballato disidratato o altro;

qualità: buono, discreto (presenza di infestanti o eccessiva maturazione tali da ridurre la qualità), scadente (notevole presenza di infestanti o eventi meteorologici che ne abbiano pregiudicato la qualità).

In sede di determinazione del prezzo del foraggio conferito, il prezzo del foraggio di qualità "discreta" e quello del foraggio di qualità "scadente" subiranno una decurtazione rispettivamente, del 20% e del 40% rispetto al prezzo del foraggio di qualità buona, oltre a quella eventualmente conseguente alla classificazione ed alla valutazione qualitativa in base agli altri parametri sopra indicati.

umidità: misurazione e riparametrazione al 18% (se superiore) per il foraggio destinato all'essiccazione, o conferito sfuso; oppure di umidità non compatibile con lo stivaggio immediato (umidità superiore al 24%).

Il foraggio conferito dovrà, in ogni caso, essere idoneo alla alimentazione del bestiame bovino utilizzato nella produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano.

L'incaricato della Cooperativa rilascerà al Socio, o ad un suo rappresentante o incaricato, un documento in cui sarà riportato il peso, la classificazione e la qualità del foraggio conferito.

Il foraggio che, dall'esame dell'incaricato della Cooperativa, non sarà risultato idoneo al conferimento, sarà rifiutato dalla Cooperativa.

Il Socio potrà contestare i risultati della pesatura e della valutazione qualitativa

operata dall'incaricato della Cooperativa con comunicazione scritta fatta pervenire alla Cooperativa - con telefax, telegramma o a mezzo lettera raccomandata - entro e non oltre il termine di cinque giorni decorrenti dal ricevimento del predetto documento; in difetto di contestazione nel termine che precede gli anzidetti risultati si considereranno definitivamente accettati dal Socio.

In caso di tempestiva contestazione da parte del Socio, la pesatura, la classificazione e/o la valutazione qualitativa saranno dalle parti affidate ad un esperto della materia da designarsi di comune accordo tra le parti.

In difetto di accordo sulla designazione dell'esperto, lo stesso sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Modena.

Il responso dell'esperto sarà assunto come dirimente e non impugnabile, siccome voluto dalle parti ora per allora irrevocabilmente come espressione della propria volontà negoziale.

I termini suindicati devono intendersi stabiliti a pena di decadenza.

Art. 4

Un incaricato della Cooperativa potrà in ogni momento, e senza preavviso, ispezionare i terreni, i magazzini/fienili e le attrezzature del Socio e prelevare campioni di foraggio.

E' fatto obbligo al Socio di inviare alla Cooperativa dichiarazione scritta con cui autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, e per esso il suo Presidente, ad inviare in ogni tempo propri incaricati per l'effettuazione delle ispezioni e dei prelievi di cui al precedente comma ed assume l'impegno di presenziare, ove richiesto dalla Cooperativa, personalmente o tramite proprio incaricato o rappresentante alle anzidette ispezioni e/o prelievi.

Il mancato invio della dichiarazione di cui sopra da parte del Socio viene considerata come silenzio assenso da parte del Socio.

Art. 5

Spetta al Consiglio di amministrazione definire i parametri qualitativi ai quali dovrà corrispondere il foraggio da conferirsi dai Soci e la remunerazione del prodotto in relazione alla qualità.

In base alle risultanze di bilancio d'esercizio del CONSORZIO GRANTERRE verrà determinato il saldo finale di remunerazione per ogni Kg. di foraggio conferito. La proposta sarà avanzata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea dei Soci cui compete la approvazione del bilancio.

Art. 6

Il Socio potrà chiedere acconti sul prezzo del foraggio conferito negli esercizi precedenti quello in corso, il cui prezzo è stato, pertanto, già determinato in sede di approvazione dei bilanci relativi a detti esercizi.

Il Socio potrà, altresì, chiedere anticipazioni sul prezzo del foraggio conferito nell'esercizio in corso.

Considerato che fino al momento dello sfalcio non hanno inizio le consegne di foraggio in conferimento, è possibile richiedere un acconto a copertura delle

anticipazioni colturali. Questo non potrà in ogni caso superare il 50% del valore presunto del foraggio per il quale il Socio ha sottoscritto l'impegnativa e calcolato come ai commi successivi; in ogni caso sarà subordinato alla approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

Nel momento in cui inizia il conferimento di foraggio, l'importo così erogato a titolo di anticipazione verrà detratto dal valore del conferimento preso a base per il calcolo degli acconti.

Ai soli fini della determinazione della somma complessiva massima erogabile a titolo di anticipazione al Socio, il foraggio sarà valorizzato prendendo a riferimento il prezzo indicato nei bollettini delle CCIAA di Modena in vigore nei mesi di raccolta e consegna del prodotto; la valorizzazione del foraggio, effettuata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, non potrà in alcun caso intendersi come vincolante per la Cooperativa e superare l'80% di tale valore.

Sulle somme erogate al Socio a titolo di anticipazione matureranno interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e fino alla data del pagamento alla generalità dei soci del prezzo del prodotto conferito.

La misura degli interessi, le modalità ed i termini di erogazione delle anticipazioni e degli acconti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2529 del C.C. e dallo Statuto sociale per il rimborso delle quote sociali, in caso di recesso, esclusione o decadenza il diritto dei soci od eventuali eredi al pagamento dei crediti residui relativi ai conferimenti effettuati, maturerà negli stessi termini previsti dal Consiglio per la generalità dei soci.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e di legge.

Regolamento Interno Approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 febbraio 2007